

## Lazio: all'accordo sull'alto apprendistato manca un tassello fondamentale

di Umberto Buratti

Negli stessi giorni in cui nelle aule parlamentari si stava ponendo mano alla conversione in legge del c.d. Pacchetto Lavoro, nel Lazio veniva firmato un importante accordo per il rilancio dell'apprendistato di terzo livello. Il 1 agosto, infatti, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, la CGIL di Roma e del Lazio, la CISL di Roma, Rieti e Lazio, la UIL di Roma e del Lazio hanno sottoscritto la "Convenzione quadro per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca".<sup>1</sup>

Nella premessa le Parti più volte sottolineano l'importanza di questa tipologia contrattuale per via della sua capacità di saper coniugare contemporaneamente due interessi diversi: quello dello studente/apprendista e quello delle imprese. Al primo, infatti, viene offerta la possibilità di arricchire le proprie "potenzialità professionali investendo sulle proprie competenze attraverso l'acquisizione di titoli di studio superiori" e al contempo di accrescere il "know how a fianco di professionisti di imprese di comprovata *expertise*". Per le aziende, invece, l'investimento nell'apprendistato di alta formazione consente di sperimentare "soluzioni per l'attivazione e l'estensione di iniziative e progetti da portare avanti in partnership con gli atenei, finalizzate alla innovazione come veicolo di crescita".

Nonostante la denominazione dell'accordo citi contemporaneamente sia l'apprendistato di alta formazione che quello di ricerca, la convenzione regola solo il primo. La disciplina dell'istituto viene costituita a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 167/2011 secondo cui "in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca". Come ricordano le premesse, infatti, la Regione Lazio ha manifestato l'interesse a regolamentare questa tipologia contrattuale, ma non ha ancora provveduto in questo senso. In attesa che tale decisione venga presa, le Parti firmatarie l'accordo hanno deciso di "sbloccare" l'apprendistato di alta formazione e di renderlo comunque attivabile, anche per via dei risultati positivi di una prima sperimentazione effettuata subito dopo l'entrata in vigore della legge Biagi e dell'articolo 50 del d. lgs. n. 276/2003.

Se si passa all'analisi di dettaglio dell'intesa, il primo elemento che emerge è che oggetto della convenzione sono: i dottorati di ricerca, le lauree magistrali e triennali. A differenza di molti altri accordi sull'apprendistato di alta formazione, dunque, le Parti firmatarie hanno deciso di puntare su percorsi accademici "tradizionali", tralasciando invece i master di I e II livello che di solito vengono preferiti per la maggiore duttilità didattica che comportano. Si tratta di una scelta interessante e per certi aspetti impegnativa perché obbliga, soprattutto l'istituzione universitaria, a ripensare e a rimodulare i propri percorsi formativi più classici, di solito meno malleabili alle trasformazioni e alle sperimentazioni.

<sup>1</sup> Il testo della convenzione è disponibile su [www.fareapprendistato.it](http://www.fareapprendistato.it)

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della convenzione, il testo dell'accordo riprende, sostanzialmente, quanto previsto dal decreto legislativo n. 167/2011 ribadendo che potranno essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione giovani dai 18 ai 29 anni: "già in possesso del titolo di laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento a ciclo unico (o equipollenti) e [...] che, secondo i rispettivi ordinamenti, hanno titolo di accesso al Dottorato di ricerca; iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento e a ciclo unico (o equipollenti)". È interessante notare che la convenzione non ponga come limite all'accesso al contratto di apprendistato l'aver maturato un numero minimo di Crediti Formativi Universitari. Tale scelta appare opportuna e positiva.<sup>2</sup> A differenza di altri accordi in materia, infatti, l'apprendistato di alta formazione potrà essere attivato sin dall'inizio del percorso universitario, favorendo in tal modo una reale integrazione tra Università e Azienda che, invece, è fortemente limitata laddove l'esperienza può partire solo al termine del secondo anno della laurea triennale o del primo anno della laurea magistrale.<sup>3</sup>

Particolarmente interessante appare anche quanto stabilito in merito alla durata dell'apprendistato di alta formazione. In via generale la convenzione sancisce che la essa "è di regola, pari a quella dei Corsi universitari". Tuttavia si precisa, poco dopo, che questa non possa comunque eccedere del 30% quella dei Corsi universitari. In altre parole, la convenzione lascia un certo margine di flessibilità in merito. Questa impostazione è confermata anche dalla successiva previsione per cui le parti possono prorogare il periodo di apprendistato per una sola volta d'intesa con il Dipartimento universitario ove è incardinato il relativo corso.

La convenzione prosegue chiarendo che la scelta degli apprendisti è effettuata dai datori di lavoro e che il relativo contratto deve avere forma scritta "da cui deve risultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio conseguibile al termine del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione". Ad esso si allega il Piano Formativo Individuale di cui l'accordo fornisce un modello. Ad accompagnare l'apprendista nel suo percorso le Parti hanno posto le figure del tutor/referente universitario e aziendale chiamate a presiedere l'integrazione tra l'attività di studio e di ricerca con l'attività lavorativa.

La convenzione prevede, poi, che il periodo di apprendistato si concluda alla data prevista dal contratto o al conseguimento del titolo se questo avviene in anticipo rispetto a quanto previsto contrattualmente.

In merito alla disciplina applicabile all'apprendista di alta formazione, le Parti firmatarie hanno sancito, in via generale, che per quanto non previsto dalla convenzione sottoscritta il 1 agosto si applica la disciplina del decreto legislativo n. 167/2011. In materia di inquadramento, invece, l'accordo stabilisce che esso "avviene secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per l'apprendistato professionalizzante tenendo conto, con i conseguenti riproporzionamenti, della durata del contratto di apprendistato". Per quanto riguarda il trattamento economico, invece, le Parti hanno concordato che "si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria relative all'apprendistato professionalizzante". In altre parole, un apprendista di alta formazione verrà retribuito come un apprendista assunto con un apprendistato *ex* articolo 4 del d. lgs. n. 167/2011.

È proprio qui, a ben vedere, che si nasconde il *vulnus* principale dell'intesa, quel tassello mancante che, molto probabilmente, potrebbe bloccare l'efficacia. L'impegno formativo di un apprendista di alta formazione è sicuramente maggiore rispetto all'impegno formativo di un apprendista assunto con un apprendistato professionalizzante. Questo significa che per diversi periodi il primo sarà

---

<sup>2</sup> Sul punto si veda: U. Buratti, 2003-2013, *dieci anni di alta formazione in apprendistato. Quale bilancio?*, in *Bollettino Speciale Adapt*, n. 22, 2013, in [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it)

<sup>3</sup> Si veda ad esempio il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Parti sociali del 20 aprile 2012 che prevede l'accesso all'alto apprendistato per coloro che abbiano maturato tra gli 80 e i 140 CFU nella Laurea Triennale o 60 CFU nella Laurea Specialistica. In modo analogo si muove anche la normativa della Regione Lombardia che prevede che si possano maturare con un contratto di apprendistato di alta formazione dagli 60-80 CFU per la Laurea Magistrale e 40-60 CFU per la Laurea Magistrale. Per entrambe le discipline si rimanda a [www.fareapprendistato.it](http://www.fareapprendistato.it)

lontano dal contesto produttivo, dovendo frequentare corsi e lezioni o dovendo sostenere esami, mentre al secondo questo tipo di attività non è richiesta. L'equivalenza della retribuzione gioca quindi a tutto svantaggio dell'apprendista di alta formazione. Quale sarà, infatti, la convenienza di un'azienda ad assumerlo quando le viene a costare quanto un qualsiasi apprendista professionalizzante pur essendo necessaria per lunghi periodi la sua assenza dal contesto produttivo? Il maggior impegno nella formazione, che il contratto di apprendista di alta formazione richiede, necessita quindi di un adeguato riproporzionamento della retribuzione. Senza questa previsione si genera una sorta di concorrenza sleale tutta interna al contratto di apprendista che sfavorisce nettamente le imprese che vogliono scommettere sull'alta formazione e le può portare a non utilizzare tale tipologia contrattuale. Le Parti firmatarie avrebbero dovuto quindi imboccare una strada diversa, prendendo consapevolezza che la retribuzione di un apprendista di alta formazione non è unicamente quanto presente in busta paga, ma anche la possibilità di frequentare percorsi formativi di qualità e di conseguire titoli di istruzione, in questo caso, terziaria.<sup>4</sup> Opportunamente la convenzione prevede, poi, che l'avvio di questa sperimentazione sia accompagnato da un apposito osservatorio che ne monitori l'efficacia e le reali ricadute sul mercato del lavoro e sulle istituzioni universitarie. Tale azione è finalizzata a valutare la possibile estensione dell'accordo, in un secondo momento, anche all'apprendista di ricerca. L'accesso al progetto da parte di altri partner universitari pubblici e privati è subordinata alla loro capacità "di contribuire e agevolare il raggiungimento degli obiettivi" e previo accordo tra i firmatari della convenzione.

Da ultimo, l'accordo prevede un limite temporale alla sperimentazione fissato al 31 dicembre 2016. A meno di un una disdetta da effettuare entro 90 giorni prima di tale data, la convenzione si rinnoverà annualmente, tenendo conto anche dei risultati ottenuti e valutati in base all'azione di monitoraggio.

Fornire un giudizio complessivo sull'accordo firmato il 1 agosto scorso non è cosa semplice. Non vi è dubbio, infatti, che lo stesso voler puntare sull'alto apprendista è da considerarsi come un segnale positivo in un momento in cui, invece, il Legislatore nazionale sembra dimenticarsene assolutamente, a grave danno di quell'occupazione giovanile che vorrebbe tanto rilanciare.<sup>5</sup> Non vi è dubbio, poi, che l'impostazione dell'accordo presenti degli elementi di interesse che sono emersi durante la sua analisi. Il vero punto critico, però, rimane la questione retributiva. La soluzione adottata dalle Parti rischia di bloccare sul nascere l'intero impianto appena costruito. Sul punto occorre una vera e propria svolta culturale. Fino a quando, infatti, non si svilupperà tra i datori di lavoro, le rappresentanze sindacali e le istituzioni universitarie l'idea che l'investimento e l'impegno nella formazione nell'alto apprendista ha e deve avere il suo peso nella logica della controprestazione propria di un contratto di lavoro, nessun passo in avanti in concreto sarà veramente possibile.

Scommettere sull'alto apprendista significa quindi aver il coraggio e la forza di valorizzare a tal punto la formazione da ritenerla parte della "retribuzione" destinata all'apprendista.

**Umberto Buratti**

Adapt Research Fellow e Assegnista di Ricerca presso l'Università di Bergamo  
@U\_Buratti

---

<sup>4</sup> Sul nodo della questione retributiva si veda: U. Buratti, *Una "garanzia per i giovani"? C'è già! Basta ricordarselo*, in *Bollettino Speciale Adapt*, n. 16, 2013, in [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it)

<sup>5</sup> Oltre alla convenzione qui descritta, un rilancio dell'apprendista di alta formazione è stato promosso anche in Lombardia. Un'apposita intesa è stata sottoscritta alla fine di luglio e dovrebbe passare al vaglio della Giunta Regionale alla ripresa dei lavori prevista per il mese di settembre.